

GIURI | METRICA

RIVISTA DI DIRITTO, BANCA E FINANZA

ANNO 5
NUMERO 1
GENNAIO/GIUGNO
2021

ISSN 2785-2547

TRIBUNALE DI MILANO

20 aprile 2021, n. 3235 – SESTA SEZIONE CIVILE

Giudice unico dott. Francesco Ferrari

Credito al consumo – assicurazione – Tasso annuo effettivo globale –
erronea indicazione – nullità

(art. 124 T.U.B. – art. 125 bis T.U.B.)

Deve presumersi come la stipula di una polizza assicurativa contestualmente al finanziamento cui la prima accede, laddove il premio della prima sia stato considerato come componente del finanziamento stesso, abbia assunto il ruolo di un presupposto per il conseguimento del finanziamento alle condizioni pattuite e che, pertanto, di tale premio assicurativo si sarebbe dovuto tenere conto in sede di indicazione del TAEG del contratto.

Si tratta a questo punto di valutare quali sono sul piano giuridico le conseguenze che discendono dall'accertata erroneità del Tasso Annuo Effettivo Globale dichiarato in contratto. A tal proposito, considerata la data di stipula del contratto di finanziamento, la norma cui deve farsi riferimento è l'art. 125 bis TUB, introdotto con decorrenza dal 19.9.2010.

E' vero che il sesto comma dell'art. 125 bis T.U.B. attiene alla fase precontrattuale della pubblicizzazione delle condizioni economiche del finanziamento, come desumibile dal richiamo alla documentazione informativa contemplata dall'art. 124 TUB, ma in realtà la disposizione estende la sua proiezione anche alla successiva fase contrattuale, come desumibile non solo dalla Circolare della Banca d'Italia del 9.2.2011 in materia di trasparenza contrattuale, là dove si prevede la possibilità di inclusione come frontespizio del contratto delle condizioni pubblicizzate nella fase precontrattuale; ma anche e soprattutto dallo stesso tenore letterale del sesto comma, il quale sanziona con la nullità le "clausole del contratto" relative a costi a carico del consumatore non inclusi o inclusi in modo non corretto nel TAEG, preoccupandosi di

precisare come “la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.

Ne consegue che l’errata indicazione nel contratto in esame del TAEG, in quanto espresso senza considerare il costo rappresentato dal premio assicurativo, comporterà la nullità della relativa clausola e, quindi, la sostanziale gratuità della copertura assicurativa.

N.R.G. [omissis]

**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. [omissis]**

tra
[omissis]
attore
e
[omissis]
convenuto

Oggi 20 aprile 2021 ad ore 9,45 innanzi al dott. Francesco Ferrari, sono comparsi:

Per **[omissis]** l’avv. **[omissis]** e l’avv. **[omissis]**; oggi sostituito dall’avv. **[omissis]**

Per **[omissis]** l’avv. **[omissis]** e l’avv. **[omissis]**; oggi sostituito dall’avv. **[omissis]**

Per **[omissis]** l’avv. **[omissis]**, oggi sostituito dall’avv. **[omissis]**

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati inviati telematicamente.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice
Francesco Ferrari

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

SESTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [omissis] promossa da:

[omissis] e [omissis], con il proc. dom. avv. [omissis] e l'avv. [omissis]

parte opponente

contro

[omissis], con il proc. dom. avv. [omissis] parte opposta

Conclusioni

Per parte opponente:

(i) *in via preliminare, in accoglimento delle ragioni articolate al superiore punto 3., sospendere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo ricorrendo nel caso di specie i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora di cui all'articolo 649 del codice di procedura civile;*

(ii) *nel merito, in accoglimento delle ragioni esposte al superiore punto 1., accertare, ritenere e dichiarare la nullità della clausola contenente il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) contenuta nel contratto di credito al consumo codificato con il numero 045727493 intervenuto tra le parti in data 5 aprile 2012 per violazione dell'articolo 125 bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come introdotto dal decreto legislativo 23 agosto 2010, n. 141; in coerenza e per l'effetto revocare ed annullare il Decreto Ingiuntivo numero 7809/2019 (Repertorio numero 5769/2020 del 26 giugno 2020) emesso in data 26 giugno 2020 dal Tribunale di Milano, Giudice Unico Dott. Antonio S. Stefani, nel giudizio portante il numero 14663/2020 R.G.A.C., e notificato a mezzo del servizio postale in data 9 luglio 2020, mediante il quale è stato ingiunto ai signori [omissis], di pagare la somma di Euro 30.813,09, oltre interessi legali sulla quota capitale dal 10 aprile 2020, e la somma di Euro 1.400,00 a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge, ed infine la somma di Euro 286,00 per spese di procedura;*

(iii) *ancora nel merito, senza recesso alcuno dalla superiore eccezione, in accoglimento delle ragioni esposte al superiore punto 2., gradatamente, accertare, ritenere e dichiarare la nullità della clausola del contratto di finanziamento numero 045727493 contenente l'esposizione del tasso di interesse corrispettivo per indeterminatezza ed obiettiva indeterminabilità della convenzione sulle modalità di calcolo, del piano di ammortamento e dell'importo delle rate di rimborso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1346, 1418, comma secondo, 1419,*

comma secondo, e 1284 del codice civile, in combinato disposto con l'articolo 125 bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come introdotto dal decreto legislativo 23 agosto 2010, n. 141;

in coerenza e per l'effetto revocare ed annullare il Decreto Ingiuntivo numero 7809/2019 (Repertorio numero 5769/2020 del 26 giugno 2020) emesso in data 26 giugno 2020 dal Tribunale di Milano, Giudice Unico Dott. Antonio S. Stefani, nel giudizio portante il numero 14663/2020 R.G.A.C., e notificato a mezzo del servizio postale in data 9 luglio 2020, mediante il quale è stato ingiunto ai signori [omissis], di pagare la somma di Euro 30.813,09, oltre interessi legali sulla quota capitale dal 10 aprile 2020, e la somma di Euro 1.400,00 a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge, ed infine la somma di Euro 286,00 per spese di procedura;

(iv) sempre nel merito ed in via riconvenzionale, in forza di tutto quanto gradatamente dedotto ed eccepito nei superiori punti, e segnatamente delle eccezioni di nullità sopra esposte, rideterminare ed accertare il saldo finale del contratto di credito al consumo codificato con il numero 045727493 per cui è causa;

(v) condannare [omissis] alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio.

Per parte opposta:

1. Rigettare ogni domanda degli opposenti, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che [omissis] spa è creditrice nei confronti di [omissis], e di [omissis] in qualità di garante, in solido tra loro, della somma di € 30.813,09, oltre interessi e spese (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre i successivi interessi come richiesti in DI, dalla data della domanda fino al soddisfo, con conseguente condanna al pagamento, a favore di [omissis], della suddetta somma;

2. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda degli opposenti, condannare il debitore principale (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di [omissis] della somma di € 30.813,09 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc;

3. Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato [omissis] e [omissis] convenivano in giudizio la [omissis], proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 7809/20202 emesso nei loro confronti dal giudice unico presso il Tribunale di Milano.

Gli opposenti in particolare esponevano:

- che la pretesa monitoria, pari a euro 30.813,09, era riferita a somme non restituite oggetto di un credito al consumo concesso da Agos Ducato s.p.a. al [omissis], di cui si era costituita fideiussore la moglie [omissis];
- che Agos Ducato aveva ceduto il credito all'odierna opposta;
- che era nulla la clausola indicativa del TAEG, essendo stato riportato un dato inferiore a quello reale;
- che, infatti, non erano stati ricompresi nel conteggio del TAEG i premi relativi a due polizze assicurative stipulate in occasione del perfezionamento del contratto di finanziamento;
- che la rata a tasso fisso prevista in contratto non era coerente con il tasso di interesse nominale annuo, anch'esso previsto in contratto;
- che entrambe le contestazioni comportavano la necessità di applicare in via sostitutiva il tasso minimo BOT, con conseguente necessità di rideterminare il piano di ammortamento;
- che, in forza di tale ricostruzione, il mutuatario risultava a credito, anziché debitore.

Si costituiva in giudizio [omissis], contestando quanto *ex adverso* dedotto e, in particolare, evidenziando la correttezza delle pattuizioni contrattuali.

Senza che fosse necessario dare corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice rinviava all'odierna udienza per la discussione e la decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione in esame è parzialmente fondata nella limitata misura che si indica, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Erroneità del TAEG

Gli opposenti hanno dedotto come il Tasso Annuo Effettivo Globale dichiarato in contratto, pari a 11,05%, non sarebbe corretto, in quanto non avrebbe considerato i costi connessi con la sottoscrizione di due polizze assicurative, con l'effetto che il reale TAEG sarebbe stato del 13,007%; tale differenza, a detta della difesa di parte opponente, comporterebbe la nullità della clausola riguardante il TAEG e, per l'effetto una indeterminatezza del tasso di interesse pattuito, con conseguente applicazione in sua vece del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB

La differenza di valore del TAEG contrattuale rispetto a quello maggiore contestato dalla difesa di parte opponente risulta pacificamente riconducibile alla scelta di considerare o meno nella determinazione del Tasso Annuo Effettivo Globale il premio delle polizze assicurative stipulate dal [omissis] in occasione dell'erogazione del finanziamento.

A detta della difesa di parte opponente, infatti, il premio unico versato dal mutuatario, pari a euro 1.247,40, avrebbe dovuto essere conteggiato e ciò avrebbe comportato la maggiorazione rispetto al TAEG dichiarato in contratto; a detta della convenuta, invece, il TAEG contrattuale sarebbe stato corretto, non dovendosi includere nella sua determinazione la spesa assicurativa.

Il primo problema che si pone all'interprete, quindi, è quello di verificare se le polizze assicurative stipulate debbano essere prese in considerazione ai fini di determinazione del TAEG.

A tal riguardo va osservato come la normazione tecnica secondaria introdotta con il DM 8.7.1992, all'art. 2, comma 3 lett. d) disponeva che nel TAEG dovessero essere ricomprese le spese per assicurazioni o garanzie che fossero state imposte dal creditore, intese ad assicurarli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità e disoccupazione del consumatore, mentre rimanevano escluse (comma 4 lett. e) le spese per assicurazioni o garanzie diverse da quelle sopra indicate.

Verosimilmente insoddisfatto dalle limitazioni discendenti dal concetto di imposizione della copertura assicurativa da parte del creditore, il legislatore ha modificato la disciplina con il D. L.vo 13 agosto 2010, n. 141, con il quale in tema di spese assicurative è stato previsto che *"nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte"*, (art.3 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 febbraio 2011, intitolato *Determinazioni in materia di credito ai consumatori* e le conseguenti Disposizioni della Banca d'Italia su *Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti*, nella versione datata 9 febbraio 2011).

Considerato come il contratto di finanziamento e la coeva polizza assicurativa siano stati stipulati il 5.4.2012 e, pertanto, sotto la vigenza della disciplina da ultimo richiamata, ne consegue che per decidere in ordine alla fondatezza di una o dell'altra tesi difensiva articolata si tratta di valutare in concreto se la conclusione delle polizze assicurative abbia costituito un requisito per ottenere il credito alle condizioni concordate, dovendosi a tal proposito precisare che l'onere della prova in ordine alla essenzialità della copertura assicurativa rispetto al finanziamento, per lo meno alle condizioni poi effettivamente stipulate, gravi

sulla parte che intenda tramite tale riscontro contestare la correttezza del TAEG dichiarato in contratto e fermo restando che la disamina di tale requisito possa essere condotta anche e soprattutto sulla base di considerazioni presuntive e valutazioni di carattere deduttivo.

In particolare tale disamina non potrà considerarsi preclusa per il solo fatto che, come nel caso di specie, nel modulo contrattuale le polizze vengano espressamente qualificate come facoltative, non solo in quanto tale dicitura, apposta unilateralmente in un modulo per adesione, non potrebbe considerarsi come garanzia certa della facoltà di scelta attribuita al mutuatario assicurato, ma anche e soprattutto in quanto, anche là dove si voglia riconoscere una effettiva natura facoltativa della copertura assicurativa, ciò comunque non escluderebbe, anzi, se vogliamo rafforza, la possibilità che la scelta della sua sottoscrizione influisca sulle condizioni contrattuali del finanziamento e che, quindi, la stipula della polizza assicurativa accessoria costituisca presupposto per l'erogazione del credito alle specifiche condizioni concordate.

Precisato ciò, va osservato come un elemento indiziario significativo avrebbe potuto essere costituito dal pagamento del premio tramite addebito in conto corrente a carico della parte mutuataria; tale modalità di pagamento, infatti, farebbe propendere in via ermeneutica per una sostanziale insensibilità delle condizioni del finanziamento rispetto alla collegata copertura assicurativa, rimanendo i due rapporti sostanzialmente indipendenti, sebbene eziologicamente collegati, tanto da far propendere per la irrilevanza del secondo nella determinazione delle condizioni del primo.

Nel caso di specie, tuttavia le polizze assicurative precedono espressamente che il premio venga corrisposto alla compagnia assicuratrice direttamente dalla finanziaria in nome e per conto del mutuatario.

Come riconosciuto dalla stessa opposta, quindi, il premio assicurativo risulta essere stato detratto dall'importo finanziato, ossia è stato a sua volta finanziato, rendendo in tal modo geneticamente inscindibile la copertura assicurativa e il finanziamento.

Se così è, deve concludersi come risponda alla logica commerciale più elementare ipotizzare che le condizioni economiche del finanziamento siano state delineate tenendo conto della garanzia di rimborso delle somme finanziate anche in caso di decesso o invalidità del soggetto finanziato e che, conseguentemente, senza la stipula della polizza, il finanziamento sarebbe stato erogato quanto meno a condizioni differenti rispetto a quelle previste in caso di presenza della garanzia assicurativa.

Ne consegue che deve presumersi come la stipula di una polizza assicurativa contestualmente al finanziamento cui la prima accede, laddove il premio della prima sia stato considerato come componente del finanziamento stesso, abbia

assunto il ruolo di un presupposto per il conseguimento del finanziamento alle condizioni pattuite e che, pertanto, di tale premio assicurativo si sarebbe dovuto tenere conto in sede di indicazione del TAEG del contratto.

Per tali ragioni, pertanto, deve riconoscersi l'erroneità del TAEG dichiarato in contratto rispetto al TAEG reale del finanziamento.

Conseguenze sul piano giuridico.

Si tratta a questo punto di valutare quali sono sul piano giuridico le conseguenze che discendono dall'accertata erroneità del Tasso Annuo Effettivo Globale dichiarato in contratto.

A tal proposito, considerata la data di stipula del contratto di finanziamento, la norma cui deve farsi riferimento è l'art. 125 bis TUB, introdotto con decorrenza dal 19.9.2010.

La norma in questione, infatti, riferita ai contratti di credito stipulati con i consumatori, dispone al sesto e settimo comma che *“6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.*

7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese; b) la durata del credito è di trentasei mesi”.

La lettura combinata dei due commi sopra riportati, quindi, porta parte degli interpreti a ritenere che dal 19.9.2010 l'indicazione di un TAEG non corretto comporterebbe la nullità della relativa clausola, con conseguente sua sostituzione con il tasso nominale minimo dei B.O.T., così come sostanzialmente invocato dalla difesa di parte opponente.

In realtà bisogna osservare come i due commi sopra riportati abbiano un ambito applicativo differente, in quanto il sesto comma, facendo riferimento al TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta ex art. 124 TUB, si riferisce alla fase precontrattuale e, quindi, anche al documento di sintesi predisposto e consegnato al cliente in vista della successiva stipula del contratto di finanziamento; viceversa, il settimo comma, parlando di clausole contrattuali, opera con riferimento al contratto stipulato dall'intermediario e dal cliente.

Senonché mentre tale ultimo comma contempla le ipotesi di assenza o di nullità della clausola contrattuale indicante il TAEG, il sesto comma si dedica all'ipotesi

dell'erroneità del TAEG indicato, parlando di costi indebitamente non considerati nel conteggio del dato informativo o considerati in modo non corretto.

L'utilizzo di espressioni differenti per descrivere il vizio preso in considerazione nelle due disposizioni, porta chi scrive a ritenere non sovrapponibili le stesse e, quindi, a ritenere che il legislatore abbia voluto distinguere la reazione dell'ordinamento, individuando in modo differente il vizio rilevante nelle due fattispecie.

In altre parole, una volta stipulato il contratto il legislatore ha confezionato il rimedio sanzionatorio della riconduzione del TAEG al tasso minimo B.O.T. solo in caso di mancata indicazione del dato informativo o quando lo stesso sia stato indicato in modo nullo, in ipotesi perché indeterminato e/o indeterminabile (ad esempio tramite un richiamo *per relationem* a un dato non univoco o comunque suscettibile di variare a seconda del differente contesto geografico sul territorio nazionale); tale rimedio, viceversa, non può essere praticato con riferimento al vizio meno radicale e, quindi, di minor pregiudizialità, costituito da un errore nell'indicazione del TAEG, che, sebbene non corretto, comunque è stato riportato in contratto in modo univoco.

Tale differente ipotesi, infatti, non può *sic et simpliciter* essere equiparata alla nullità della clausola indicativa del TAEG, pena altrimenti non giustificare perché il legislatore abbia ritenuto di distinguere i vizi rilevanti nel dettato del sesto comma rispetto al settimo comma dell'articolo in esame.

In sede di interpretazione della norma, infatti, deve darsi precedenza alle soluzioni interpretative che, rimanendo fedeli al dato testuale, attribuiscono il giusto rilievo alle differenze concettuali espresse dalla terminologia scelta dal legislatore.

Se così è, quindi, si tratta di individuare il rimedio esperibile in caso di TAEG validamente indicato in contratto, ma con riferimento a un dato non corretto, come appunto nel caso di specie.

Si potrebbe sostenere come, in difetto di specifica previsione, non operando né il sesto comma dell'art. 125 bis TUB, in quanto riguardante la fase precontrattuale, né il settimo comma, riferito a vizi differenti, l'aver calcolato il TAEG in modo non corretto si configuri come un inadempimento contrattuale da parte della banca mutuante, potenzialmente suscettibile di giustificare una pretesa risarcitoria ad opera del mutuatario.

Considerato, quindi, come quest'ultimo, quando ha concluso il contratto, ha consapevolmente accettato le condizioni economiche del mutuo (e, quindi, l'importo mutuato, i costi e gli oneri collegati specificamente indicati, il piano di ammortamento concordato e, quindi, l'ammontare della rata costante per la durata programmata del contratto, così come le coperture assicurative), il danno patito per avere confidato in un costo complessivo del mutuo inferiore a quello

reale consisterà nell'eventuale differenza in termini di maggior costo che il contratto in questione ha comportato rispetto ad altre proposte di mutuo che il cliente aveva "scartato", in quanto apparentemente più onerose, ma che, in realtà, sarebbero state più vantaggiose.

Tale rimedio risarcitorio sarebbe del tutto coerente con la funzione meramente informativa del TAEG, considerato come esso non costituisca oggetto di una pattuizione fra le parti, ma sia semplicemente una particolare ed efficace modalità espressiva del costo complessivo del finanziamento, alla luce di tutte le condizioni economiche, queste sì oggetto di pattuizione negoziale intercorsa fra le parti; se così è, quindi, l'errata indicazione del TAEG, non altera il consenso negoziale del consumatore, il quale quando ha stipulato il contratto ha convenuto un determinato tasso di interesse, un certo piano di ammortamento, nonché la stipula di determinate assicurazioni o garanzie; semplicemente, egli era convinto che tutto ciò gli sarebbe costato complessivamente secondo un determinato dato percentuale e, invece, il costo di quanto da egli pattuito è risultato essere superiore.

Il danno risarcibile, pertanto, dovrebbe essere ricollegato alle conseguenze dell'errato convincimento, in coerenza con la funzione informativa del TAEG e, quindi, potrebbe essere riconosciuto solo là dove il mutuatario provasse che, qualora avesse saputo il dato corretto sin dall'origine, avrebbe stipulato altro contratto complessivamente più conveniente.

Tale soluzione, apparentemente più in linea con il dato normativo, entra tuttavia in contrasto con le indicazioni date dall'art. 23 della Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, il quale dispone che *"gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive"*.

Orbene, il mero rimedio risarcitorio si prospetta come una sanzione priva dei connotati di efficacia e di dissuasività richiesti dalla normativa comunitaria, considerate non solo le difficoltà probatorie in ordine al danno risarcibile, come sopra tratteggiate, ma anche il paradosso, per cui il medesimo vizio, ossia l'errore nell'indicazione del dato, nella fase precontrattuale verrebbe sanzionato in modo più rigoroso rispetto all'equivalente, ma più grave ipotesi, di errore nell'indicazione del TAEG esplicitato nel contratto.

Per tale ragione deve ritenersi non soddisfacente la soluzione interpretativa da ultimo esaminata, sebbene apparentemente risulti quella più facilmente conciliabile con il dato normativo primario nazionale.

Esclusa, quindi, tale soluzione, si tratta di verificare se e quale dei due differenti rimedi previsti dal sesto e dal settimo comma dell'art. 125 bis possa più agevolmente essere esteso in via interpretativa alla fattispecie in esame.

Parte della giurisprudenza, come sopra anticipato, affermando come l'errata indicazione del TAEG comporterebbe la nullità della relativa clausola, ha ritenuto operante la sanzione del TAEG sostitutivo parametrato al tasso minimo B.O.T.

Senonché tale soluzione, la quale finisce in sostanza per estendere la fattispecie di nullità della clausola relativa al TAEG a una ipotesi non contemplata dalla norma (il mero errore di indicazione, anziché l'assenza o la nullità della clausola), non solo risulta difficilmente conciliabile con la disciplina codicistica in materia di nullità contrattuali, ma, ancora una volta, non appare rispondente all'esigenza "comunitaria" di assicurare che la sanzione sia proporzionata, efficace e dissuasiva.

Sotto il primo profilo, infatti, l'interpretazione criticata entra in conflitto con l'art. 1418 c.c., il quale pretende che la nullità discenda da una contrarietà a norma imperativa o sia prevista da una specifica disposizione di legge, in tal modo escludendo la possibilità che tale vizio possa essere ricavato in via analogica.

Nel caso di specie la norma imperativa impone di indicare nel contratto il TAEG e, infatti, il settimo comma dell'art. 125 bis TUB sanziona con la nullità l'ipotesi in cui tale dato informativo non venga indicato; ma nel diverso caso in cui il TAEG sia indicato, sia pure in modo errato, la norma imperativa non è violata e l'ipotesi presa in considerazione non risulta neppure contemplata dalla disposizione di legge, ossia sempre il settimo comma in esame; ne consegue che l'affermazione in tale caso della nullità si prospetti come una sua applicazione analogica a un vizio differente da quello per il quale la sanzione è prevista dalla legge ex art. 1418 c.c.

Tale soluzione interpretativa, inoltre, se sicuramente efficace e dissuasiva, non risponderebbe al parametro della proporzionalità, andando a sanzionare nello stesso modo il mero errore nella quantificazione del TAEG e il vizio ben più grave e radicale, costituito dalla mancata indicazione *tout court* del dato informativo.

Sicuramente più agevole sul piano interpretativo è, invece, estendere la sanzione dettata dal sesto comma dell'art. 125 bis TUB all'ipotesi in esame, ossia di errata indicazione in contratto del TAEG.

Anche in tale caso, infatti, sovviene una nullità, questa volta della clausola relativa al costo che, pur dovendo essere considerato ai fini della determinazione del TAEG, non è stato incluso o è stato considerato in modo errato.

Tale nullità, però, a differenza di quanto sopra visto con riferimento al settimo comma della medesima norma, risulta prevista dal legislatore proprio per il medesimo vizio di cui si discute.

E' vero che il sesto comma della norma attiene alla fase precontrattuale della pubblicizzazione delle condizioni economiche del finanziamento, come desumibile dal richiamo alla documentazione informativa contemplata dall'art. 124 TUB, ma in realtà la disposizione estende la sua proiezione anche alla successiva fase contrattuale, come desumibile non solo dalla Circolare della Banca d'Italia del 9.2.2011 in materia di trasparenza contrattuale, là dove si prevede la possibilità di inclusione come frontespizio del contratto delle condizioni pubblicizzate nella fase precontrattuale; ma anche e soprattutto dallo stesso tenore letterale del sesto comma, il quale sanziona con la nullità le "clausole del contratto" relative a costi a carico del consumatore non inclusi o inclusi in modo non corretto nel TAEG, preoccupandosi di precisare come "la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto"

La sanzione dettata dal sesto comma dell'art. 125 bis TUB, infine, appare pienamente rispondente alle esigenze richieste dalla Direttiva comunitaria, considerato come la gratuità del costo non correttamente contemplato comporti un effetto rilevante e immediato a vantaggio del cliente finanziato e, quindi, un risultato efficace e allo stesso tempo dissuasivo per l'intermediario, oltre che proporzionato alla minore gravità del vizio, se confrontato con la sanzione più incisiva dettata dal settimo comma dell'art. 125 bis TUB per la violazione informativa più grave, costituita dalla assenza o nullità del dato.

Ne consegue che l'errata indicazione nel contratto in esame del TAEG, in quanto espresso senza considerare il costo rappresentato dal premio assicurativo, comporterà la nullità della relativa clausola e, quindi, la sostanziale gratuità della copertura assicurativa.

Ciò comporta che parte opponente avrà diritto a ottenere la riduzione del proprio debito in misura corrispondente alle somme pagate a titolo di premi assicurativi e, quindi, euro 1.247,40.

Indeterminatezza del tasso di interesse.

Va, viceversa, riconosciuta come infondata la contestazione incentrata su una supposta indeterminatezza delle pattuizioni in punto interessi, per il fatto che il tasso effettivo applicato risulti divergente e superiore rispetto al Tasso Annuo Nominale.

Come, infatti, correttamente ricostruito dalla stessa difesa di parte opponente, la divergenza contestata discende semplicemente dal fatto che, a fronte della pattuizione di un tasso di interesse su base annuale, le parti abbiano previsto con il piano di ammortamento un frazionamento dell'obbligo restitutorio con periodicità infrannuale, con l'effetto che il tasso di interesse, rapportato alla più frequente cadenza dell'obbligazione restitutoria, inevitabilmente modifica il suo valore e, in particolare, si accresce.

La considerazione di tale effetto porta a individuare accanto al Tasso Annuo Nominale il differente Tasso Annuo Effettivo, ossia la rideterminazione del primo proprio in funzione della periodicità dei pagamenti pattuiti con cadenza differente rispetto a quella annuale; tale differenza, tuttavia, lungi dal determinare una indeterminabilità della pattuizione intercorsa dalle parti, costituisce semplicemente un differente conteggio rappresentativo del costo effettivo, a titolo di meri interessi, del finanziamento.

Conclusioni

Le ragioni tutte esposte, pertanto, impongono la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna degli oppositori a pagare in via tra di loro solidale all'opposta la minor somma di euro 29.565,69, oltre a interessi secondo il tasso legale dall'11.5.2020 (data dell'ingiunzione) al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico solidale degli oppositori, si liquidano in ragione del credito effettivamente accertato in complessivi euro 4.140,00, oltre c.p.a., di cui euro 540,00 per spese generali.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:

- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da [omissis] e da [omissis] nei confronti di [omissis], revoca il decreto ingiuntivo n. 7809/2020 emesso dal giudice unico presso il Tribunale di Milano;
- condanna gli oppositori a pagare in via tra di loro solidale all'opposta la minor somma di euro 29.565,69, oltre a interessi secondo il tasso legale dall'11.5.2020 al saldo;
- condanna gli oppositori a rifondere in via tra di loro solidale l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.140,00, oltre c.p.a., di cui euro 540,00 per spese generali.

Così deciso in Milano il 20 aprile 2021

Il giudice
Francesco Ferrari